



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3229 del 2011, proposto da: XX XXX, rappresentato e difeso dagli avv. Umberto Fantigrossi, Francesco Trebeschi, con domicilio eletto presso Umberto Fantigrossi in Milano, corso Italia, 7;

contro

Comune di Cesano Maderno, rappresentato e difeso dall'avv. Enrico Sala, con domicilio eletto presso Lucia Varisco in Milano, via Borgogna 9;

nei confronti di

Associazione Monte Tabor;

per l'annullamento

della nota 5.7 .2007 n. 31362 del Responsabile Servizio Sociale, Regolamento di disciplina per la concessione di contributi e sussidi economici a persone fisiche approvato con D.C.C. n. 50 del 24.7.2008 ed in vigore dal 6.9.2008, e di tutti gli atti preordinati, conseguenti e comunque commessi ivi compreso ogni provvedimento di determinazione delle modalità di partecipazione al costo dei servizi per anziani e disabili.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Cesano Maderno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 giugno 2013 il dott. Alberto Di Mario e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Il ricorrente, in qualità di figlio di YY YYYY, che è stata inserita dalle competenti autorità sociosanitarie presso la RSA Don Emilio Meani gestita dall'Associazione Monte Tabor, impugna la nota comunale con la quale il Comune ha comunicato che per la spesa di sostentamento della madre il contributo comunale è subordinato alla contribuzione da parte dell'interessata e dei genitori.

Contro il suddetto atto solleva i seguenti motivi di ricorso.

I) Violazione di legge ed eccesso di potere in quanto gli artt. 25 e 8 L. 328/2000 stabilirebbero che il contributo per le spese di mantenimento in struttura protetta degli anziani dovrebbe essere calcolato esclusivamente sul reddito della persona assistita.

II) Violazione di legge, eccesso di potere ed incompetenza in quanto in materia di contribuzione al costo delle prestazioni sociali agevolate a favore di persone con handicap grave sarebbe stato affermato il principio della necessaria contribuzione del solo assistito.

III) Violazione di legge ed eccesso di potere in quanto la misura della contribuzione richiesta alla signora YYYY sarebbe sproporzionata al suo reddito.

IV) Violazione di legge ed eccesso di potere in quanto la contribuzione richiesta alla signora YYYY sarebbe stata calcolata in modo errato.

V) Violazione di legge ed eccesso di potere in quanto le deliberazioni comunali in materia di contribuzione ai servizi sociali sarebbero state adottate senza il coinvolgimento degli interessati.

La difesa comunale ha chiesto la reiezione del ricorso.

All'udienza del 4 giugno 2013 la causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.

2. Il ricorso è fondato.

2.1 In merito al primo ed al secondo motivo di ricorso occorre rilevare che esso è infondato nella parte in cui invoca l'applicazione dell'art. 3, comma 2 ter, del decreto legislativo n. 109 del 1998 in quanto la Corte costituzionale, con la sentenza n. 297/2012, ha stabilito che "deve escludersi che la norma di cui all'art. 3, comma 2 ter, del decreto legislativo n. 109 del 1998, costituisca un livello essenziale delle prestazioni concernenti diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, idoneo a vincolare le Regioni ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera m), Cost., nella materia di competenza legislativa residuale relativa ai servizi sociali".

Tuttavia la materia è disciplinata dall'art. 8 della Legge Regionale 12 marzo 2008 , n. 3, il quale prevede che, "nel rispetto dei principi della normativa statale in materia di indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), la quota di compartecipazione al costo delle prestazioni sociali e la quota a valenza sociale delle prestazioni sociosanitarie sono stabilite dai comuni secondo modalità definite con deliberazione della Giunta regionale in base ai seguenti criteri: h) valutazione della situazione reddituale e patrimoniale solo della persona assistita nel caso di accesso ad unità d'offerta residenziali o semiresidenziali per disabili gravi".

In attesa della nuova disciplina ISEE, quindi, si applica il criterio della valutazione della situazione reddituale e patrimoniale solo della persona assistita nel caso di accesso ad unità d'offerta residenziali o semiresidenziali per disabili gravi.

Né in contrario può valere la previsione di un periodo di sperimentazione limitato solo ad alcuni Comuni contenuto nella d.g.r. 18 luglio 2012 n. IX/3779 in quanto tale limitazione territoriale dell'applicazione della legge non è contenuta nella legge regionale medesima, la quale si limita a stabilire che "la quota di compartecipazione al costo delle prestazioni sociali e la quota a valenza sociale delle prestazioni sociosanitarie sono stabilite dai comuni secondo modalità definite, previa consultazione dei soggetti di cui all'articolo 3 e sentita la competente commissione consiliare, con deliberazione della Giunta regionale".

E' chiaro che la legge non legittima la Giunta regionale ad introdurre deroghe all'efficacia temporale della legge medesima, ma si limita a prevedere un potere di mera esecuzione e specificazione dei principi stabiliti dalla legge, che, per loro natura non possono giungere fino a limitare l'efficacia della legge ad una sola parte del territorio regionale, introducendo una vera e propria deroga.

La deliberazione della giunta regionale è quindi illegittima nella parte in cui prevede i Comuni in cui la legge sarà applicata in via sperimentale e lede un diritto soggettivo del ricorrente.

In mancanza di espressa impugnazione della suddetta deliberazione, la previsione di un campione di Comuni al quale soltanto si applichi la legge dev'essere quindi disapplicata, in quanto incide su diritti soggettivi dei cittadini in materia di erogazione di servizi pubblici rientranti nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

Ne consegue che debbono essere annullati i regolamenti comunali nella parte in cui si discostano dal principio stabilito dalla legge regionale 3/2008, così come modificata dalla Legge Regionale 24 febbraio 2012, n. 2, secondo il quale la partecipazione alla spesa avviene mediante valutazione della situazione reddituale e patrimoniale solo della persona assistita nel caso di accesso ad unità d'offerta residenziali o semiresidenziali per disabili gravi.

2.2 In merito ai motivi in cui si contesta la misura del contributo richiesto alla degente, occorre rilevare che l'originaria inammissibilità del ricorso, connessa al fatto che esso è stato proposto solo dal figlio e non dalla madre, è superato in quanto, a seguito della morte della madre il figlio deve ritenersi il debitore principale di tali somme.

Il terzo motivo di ricorso è infondato nella parte in cui contesta il riconoscimento di euro 75 mensili per le spese personali in quanto, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 297/2012, la misura della contribuzione del ricoverato deve individuarsi nella legislazione regionale. In mancanza di un criterio regionale il potere di quantificazione esercitato dai Comuni può ritenersi illegittimo solo se si dimostri che esso sia irragionevole rispetto alle esigenze del ricoverato. In mancanza di questa prova deve escludersi che la norma regolamentare comunale possa ritenersi non adeguata a soddisfare le esigenze del disabile.

2.3 Il quarto motivo è infondato in quanto l'art. 8 della L.R. 3/2008 stabilisce che “Nel rispetto dei principi della normativa statale in materia di indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), la quota di compartecipazione al costo delle prestazioni sociali e la quota a valenza sociale delle prestazioni sociosanitarie sono stabilite dai comuni secondo modalità definite, previa consultazione dei soggetti di cui all'articolo 3 e sentita la competente commissione consiliare, con deliberazione della Giunta regionale in base ai seguenti criteri: f) computo delle prestazioni economiche previdenziali o assistenziali, a qualsiasi titolo percepite, ai fini della determinazione del reddito della persona assistita, nel caso di accesso a unità d'offerta residenziali; nel caso di accesso a unità d'offerta semiresidenziali, tali prestazioni economiche vengono computate al cinquanta per cento” (in questo senso Cons. Stato, III, 28 settembre 2012 n. 5154).

2.4 Il quinto motivo è fondato ed il deficit di partecipazione procedimentale dovrà essere colmato in sede di revisione dei regolamenti comunali in esecuzione della presente sentenza.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie ai sensi e nei limiti di cui in motivazione.

Condanna il Comune al pagamento delle spese processuali che liquida in euro 1.000,00 oltre IVA e CPA come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 4 giugno 2013 con l'intervento dei magistrati:

Adriano Leo, Presidente

Alberto Di Mario, Primo Referendario, Estensore

Antonio De Vita, Primo Referendario

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 19/07/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)